

II. ULPIANO, I FILOSOFI E NOI

1. In materia di diritto romano (e di altro) io sono un po' come lo studente Raskolnikov, protagonista del *Delitto e Castigo* di Fëdor Michajlovic Dostoevskij. Compiuto il delitto, non fuggo lontano e durevolmente, ma spesso ritorno sul luogo del misfatto a giudicare me stesso, forse a pentirmi, suscitando i sospetti di qualche attento giudice Porfirij e le malevoli curiosità di qualche miserabile Svidrigajlov dei nostri ambienti. Tutto sommato, lo «*admissum*» è soltanto qualche pagina pubblicata in precedenza, pagina sovente da ogni altro trascurata o dimenticata. Ma che importa che sia tanto poco? È il delitto che importa e che non si cancella. Lo sostiene Dostoevskij e ci potete credere. Ecco quanto mi sono detto di recente, dopo aver letto un impegnatissimo articolo dedicato da Aldo Schiavone a *Giuristi e principe nelle Istituzioni di Ulpiano* (in *SDHI*. 69 [2003] 3 ss.), prendendo spunto dall'esegesi del famosissimo passo ulpiano (1 *inst.*) con cui si aprono i *Digesta* di Giustiniano (D. 1.1.1 pr.-1): *Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi. cuius merito quis nos sacerdotes appellet: iustum namque colimus et boni et aequi notitiam profite-mur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes, bonos non solum metu poenarum, verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes, veram nisi fallor philosophiam, non simulatam affectantes.*

2. Si rassicuri il lettore. Non seguirò lo Schiavone in tutta la sua lunga e molto articolata disamina del frammento ora trascritto, nonché di altri passi giuridici e non giuridici che mi astengo dal citare. Mi interessano qui soltanto due cose: l'impostazione del passo, con cui Ulpiano ha probabilmente aperto la sua trattazione istituzionale, e la conclusione dello stesso sui giuristi «*veram philosophiam ... affectantes*» (rinvio, dunque, per il resto, a due mie pubblicazioni che l'autore non mostra di tener presente: *L'ordinamento giuridico romano*⁵ [1990] 15 ss., 45 ss. e *passim*; *La data della morte di Ulpiano*, in *PDR*. 5 [1994] 431 ss.). Quanto all'impostazione, e particolarmente all'errata etimologia «*ius a iustitia*», trovo psicologicamente esatta (o comunque, bonariamente persuasiva) la tesi (pp. 8 s.) che un certo modo enfatico di esprimersi e di ricorrere ad innocenti «inganni» etimologici è in qualche modo spiegato dal fatto che il manuale ulpiano esordiva con «parole destinate a imprimersi nella mente di un pubblico di esordienti, o quasi, negli studi giuridici»: a sostegno di che suggerirei di mio che il termine «*nomen*», a differenza di «*verbum*», ha nelle fonti un uso vario (e talvolta ambiguo) che va al di là del limitato concetto di parola e si estende sino a designare un «insieme» familiare, gentilizio, nazionale, sovranazionale (si pensi a «*nomen Romanum*» per indicare l'impero romano), sí che non può fare scandalo l'ipotesi che il nostro giurista abbia usato quel termine anche per riferirsi alla sfera operativa del diritto, al suo ambito di riferimento, insomma a quel molteplice «*quid*» che costituisce oggetto del «*cuique suum tribuere*» da parte della superiore «*iustitia*» (cfr. 1 *reg.* D. 1.1.10 pr. = *Inst.* 1.1.1). Quanto poi al rapporto tra giuristi e filosofi, altra tesi secondo me seducente è (pp. 32 ss.) che Ulpiano non voglia dire che solo i giuristi sono veri filosofi, ma che anche i giuristi (quelli di buona caratura, si intende) sono, al pari dei medici, veri e non falsi cultori di filosofia (*amplius*, sul tema, l'eccellente saggio di V. Scarano Ussani, *Un'autodefinizione da Celso a Ulpiano*,

in *L'«ars» dei giuristi etc.* [1997] 109 ss.) e inoltre che il filosofo posticcio si fa involontariamente riconoscere, si tradisce, per le pose di eccentrico che, come pur oggi, spesso assume (p. 26: «barbuto, avvolto nel proprio mantello, fornito di bisaccia e bastone, libero da vincoli e condizionamenti di qualsiasi genere, solo ormai a poter pensare e parlare liberamente»).

3. Le considerazioni ora esposte dello Schiavone mi hanno indotto, da buon Raskolnikov quale sono, a riaprire le invecchiate pagine di certe mie *Ineptiae iuris Romani* del 1985 (pubblicate in *Atti Acc. Pontaniana* 34.65 ss. = *Iusculum iuris* [1985] 237 ss.) tra cui figura una nota (n. 7) dedicata a *Il suicidio dei filosofi*. Oggetto di tale nota era, tra l'altro, il seguente passo di Ulpiano (3 *ad Sab.*, D. 28.3.6.7): «... eorum, qui mori magis quam damnari maluerint ob conscientiam criminis, testamenta irrita constitutiones faciunt, licet in civitate decedant: quod si quis taedio vitae vel valetudinis adversae impatientia vel iactationis [sic], ut quidam philosophi, in ea causa sunt, ut testamenta eorum valeant». D'accordo, mi sono detto allora, che i testamenti dei suicidi, non debbano essere dichiarati «irrita», quando il suicidio sia avvenuto per «taedium vitae», oppure per incapacità di sopportare una malattia («valetudinis adversae impatientia») o infine per «iactatio». Ma cos'è la «iactatio» di cui parla Ulpiano? Esagitazione, ribellione, esibizionismo, sfida? No: un uomo qualunque non riuscirebbe certo ad implicare l'esonazione del suo patrimonio dalla confisca se si togliesse la vita per una di queste cause, anzi al contrario, fornirebbe al fisco una ragione di più per allungare le mani. Quindi, mi sono detto, bene ha fatto Aloandro a non correggere lo «iactationis» del testo in un «iactationis causa» generico, ma a correggerlo in un «iactatione» caratterizzante la singolarità dei filosofi; tuttavia, aggiungo ora, questo tentativo non basta a salvare la ragionevolezza del discorso perché esso non limita la «iactatio» ai filosofi (non si riferisce cioè alla sola «iactatio philosophorum»), ma apre la possibilità che, in un mondo presumibilmente ancora non aperto all'ideologia dei «kamikaze», anche i non filosofi possano, chi sa mai perché, essere favoriti, sia pur suicidandosi, dalla loro «iactatio». Chi sa quante pretestuose controversie avrebbe determinato l'esonazione dei suicidi dalla confisca dei beni, se ai loro successori fosse stata aperta la possibilità di sostenere che il loro dante causa era un filosofo (e ciò anche a non voler condividere il detto inglese secondo cui ogni filosofo è un cieco che in una stanza oscura va alla ricerca di un cappello nero che forse, tutto sommato, nemmeno c'è). «Ut quidam philosophi», ho concluso allora, non è stato scritto da Ulpiano, ma è stato inserito nel testo dal solito lettore postclassico superficiale e nebuloso, forse da un filosofo. Ed oggi come oggi, pur di venire incontro a chi si ribella e soffre di fronte all'ipotesi dei glossemi postclassici, magari concederei possa essere stata una glossa di un lettore classico post-ulpiano, oppure una glossa apposta ad Ulpiano da un suo scrivano pasticciona, o anche, ma sí, una glossa applicata da Ulpiano a se stesso con riferimento a quei soli filosofi autentici che non affettano una «*simulata philosophia*». Che posso fare di più?

4. Di più posso fare, forse, ancora una cosa. Raccomandare cioè a tutti noi di non sottovalutare il giudizio, diciamo così, riduttivo che lo Schiavone ha giustamente (ripeto: giustamente) dato di tutto quanto il brano riportato da D. 1.1.1 pr.-1. Non si tratta di un manifesto giuridico-filosofico, ma solo di un facondo e accattivante esordio di un manuale scolastico. Non si tratta di parole distillate una per una per essere assaporate e intese da sapienti di alto livello, ma di frasi messe insieme, in modo

piuttosto ridondante, per interessare ed attrarre un pubblico di giovani studenti e di piccoli impiegati inesperti. Ne ho ascoltate e lette le mille volte nella mia vita, da studente e da studioso, di allocuzioni di questo tipo; mai infatti mi è capitato di imbattermi in un docente antico o moderno che abbia detto o scritto: «La mia materia è di scarsa importanza ed io che la professo sono, così come i miei colleghi, un praticone di serie B». Pertanto, se «*ita res se habent*», bisogna essere conseguenti nell'analisi esegetica di tutto il resto del frammento ulpiano: cioè anche là dove si usa per Celso un «*eleganter*», o si riferisce l'aforisma celsino che «*ius est ars boni et aequi*», o si dice che i giuristi, quelli cultori della vera filosofia, sono da considerare alla stregua di sacerdoti. Tutto incontestabile, per carità; ma tutto da prendere con ragionevole «*souplesse*». Si esagera, in altri termini, sopra tutto dopo le sensate premesse poste dallo Schiavone, se si va poi alla ricerca di significati profondi, più profondi ancora, anzi abissali. Avendo riletto per l'occasione le poche, ma pensate e ripensate pagine che ho dedicato al tema, sempre ritoccandole e aggiornandole, nelle cinque edizioni, che vanno dal 1949 al 1990, del mio *Ordinamento*, mi permetto il suggerimento di non trascurarle. Potrebbero, chi sa, contribuire.